



**OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO  
COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA**

Sede Operativa: Piazza G. Mancini, 60 (Edificio I Due Fiumi) - 87100 COSENZA  
[www.onacosenza.it](http://www.onacosenza.it)



**INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
DELL' EX STABILIMENTO DELLA RUSSO PAVIMENTI S.P.A.  
SOTTOPOSTO A CURATELA FALLIMENTARE**

Località: Petrarò  
Comune: Rose

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il Supporto al RUP  
(ing. Giuseppe INFUSINI)

## STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROSE

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI:

INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
DELL'EX STABILIMENTO DELLA RUSSO PAVIMENTI S.P.A.  
SOTTOPOSTO A CURATELA FALLIMENTARE  
(redatto ai sensi del D. Lvo n° 50/ 2016 e s.m.i, D. Lvo n°56/2017 e D.P.R. n° 207/2010)

Importo esecuzione del servizio (a corpo, soggetto a r. d.).....	€ 92.500,00
Oneri per la sicurezza (a corpo, non soggetto a r. d.).....	€ 4.274,19
Somme a disposizione.....	€ 23.225,81
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO.....</b>	<b>€ 120.000,00</b>

Il Supporto al RUP  
(ing. Giuseppe Infusini)



## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il **servizio** per la rimozione e smaltimento delle coperture in eternit dei vecchi capannoni dell'ex stabilimento della Russo Pavimenti S.p.a., sottoposto a curatela fallimentare", siti nel territorio del Comune di Rose, località Petraro.

L'esecuzione delle opere, le prescrizioni, gli importi e le procedure operative sono evidenziate nell'elaborato progettuale "*Relazione Tecnica per l'accertamento dello stato dei luoghi, la definizione delle attività di bonifica e delle modalità di affidamento del servizio*" da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto.

Il presente Capitolato Speciale è stato compilato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e di bonifica dell'amianto (confr. succ. **Art. 19**).

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **ART. 2 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo del servizio ed oneri compresi nell'appalto ammonta a **€ 96.774,19**, di cui **€ 92.500,00** poste a ribasso d'asta ed **€ 4.274,19** costituiscono l'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Tali importi sono fissi ed invariabili dedotti dalle quantità rilevate e contabilizzate.

**L'appalto verrà aggiudicato a corpo** con criterio di aggiudicazione alla ditta che avrà formulato il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, **ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del D. Lvo 59/2016**.

**Il prezzo offerto in sede di gara dovrà restare invariato fino al completamento del servizio.**

Il servizio di cui al presente capitolato viene effettuato nell'esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, nell'aliquota del 22%, carico dell'Amministrazione Appaltante.

## **ART. 3 - VARIAZIONE NEGLI IMPORTI E NELLE CATEGORIE**

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato.

## **ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nella descrizione dell'intervento di progetto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme vigenti del settore che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore.

## **ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO ED ONERI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove deve essere effettuato il servizio e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo del servizio, e pertanto di:

- a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo interessato alle opere;
- c) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa. L'Appaltatore dichiara, inoltre:
- d) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente la documentazione progettuale sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, e di conseguenza gli interventi sono perfettamente eseguibili senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione del servizio;
- e) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle **disposizioni in materia di sicurezza**, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio (**D. Lvo n°81 del 09.04.2008** );
- g) di essere a conoscenza e di accettare che sono a carico dell'impresa esecutrice tutte le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

**In particolare, trattandosi di servizi che comportano il contatto con materiale tossico-nocivo (l'amianto), l'impresa appaltatrice dovrà adottare tutte le cautele e prescrizioni di sicurezza finalizzate a garantire il rispetto della normativa sull'amianto citata al precedente art. 1, delle disposizioni di cui al D. Min. Sanità del 20.08.99 (All. 2 e 3), nonché l'attuazione delle norme sull'uso delle attrezzature di lavoro di cui al D.L.vo 81/2008.**

**L'appaltatore dovrà redigere e presentare presso la competente unità di SPISAL dell'ASP di Cosenza il Piano di Lavoro di cui all'art. 250 del D. Lvo 81/2008 ed osservarne tutte le eventuali prescrizioni.**

**L'appaltatore, altresì, dovrà redigere anche il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all'ex art. 131 del D. Lvo 163/2006.**

Sono a carico dell'appaltatore tutto il materiale di consumo (tute monouso, maschere etc..) nonché la fornitura dei materiali necessari alle operazioni di bonifica (collante, big bags, pallets, fogli in polietilene, etc..) e gli apprestamenti di cantiere di volta in volta necessari (cartelli, delimitazione area, etc..) compreso utilizzo di macchine operatrici, realizzazione opere provvisorie, eventuali opere edili funzionali alla rimozione.

Sarà a carico dell'appaltatore ogni attività autorizzativa prevista dalle attuali normative di legge ed apporre gli avvisi sui lavori di bonifica nell'area circostante (abitata) prima dell'avvio del servizio.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

## **ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REQUISITI DELL'APPALTATORE**

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante. Esso dovrà avere luogo **entro il termine di 30 giorni** dalla data della comunicazione all'Appaltatore di accettazione dell'offerta. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per l'Amministrazione lo sarà solo dopo la sua successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del registro. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.

**Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il Piano di Lavoro all'organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 256, commi 2 e 5, del D.Lgs. 81/08.**

L'appaltatore dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli ex artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163;
- iscrizione obbligatoria all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle **Categorie 10A** (materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e **10B** (materiali d'attrito, materiali isolanti - pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzanti, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti- contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto).
- il possesso dei requisiti per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (Iscrizione nella **Categoria 5** del suddetto Albo); tale servizio potrà essere subappaltato a Ditta in possesso di tale requisito, ove indicato in sede di gara;
- avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di contratto.
- addetti al trattamento dell'amianto con corsi specifici autorizzati dalla Regione Calabria o da altre;
- disponibilità dell'attrezzatura specifica di legge per l'attività di rimozione e smaltimento amianto;
- il personale addetto alle operazioni di bonifica dell'amianto e il responsabile tecnico devono inoltre essere in possesso dei titoli di abilitazione conseguiti a seguito di appositi corsi di formazione professionale ai sensi art. 10 (commi 2, 3, 5 e 6) del D.P.R. 8 agosto 1994.

#### **Art. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) la "Relazione Tecnica per l'accertamento dello stato dei luoghi, la definizione delle attività di bonifica e delle modalità di affidamento del servizio";
- b) il presente capitolato.

Sono inoltre **contrattualmente vincolanti** tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di smaltimento dei prodotti contenenti amianto e in particolare tutte quelle elencate nel successivo **articolo 19**.

#### **ART. 8 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui al presente capitolato si riferisce alla bonifica (tramite rimozione e smaltimento) dei vecchi capannoni dell'ex opificio Russo Pavimenti, coperti con lastre in cemento-amianto (eternit).

La procedura di bonifica prevede sinteticamente le seguenti fasi realizzative:

7.1- Rimozione, carico, trasporto e smaltimento delle lastre di copertura nel rispetto della normativa di settore in vigore e di quella della sicurezza (L. 257/92, DM 06.09.1994, DPR 08.08.1994, e D. Lvo 81/2008 Capo III Sez. I), nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni che impartirà l'ASP Cosenza – U.O. Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro a seguito della presentazione del Piano di Lavoro della ditta appaltatrice.

7.2– Verifica accurata ispezione all'interno ed all'esterno di tutte le strutture alla scopo di accertare la presenza di eventuali frammenti di MCA, estesa fino a tutto il perimetro dello stabilimento. Pertanto andranno movimentati i rifiuti ingombranti e non, esistenti all'interno delle suddette strutture, per accertare se essi abbiano occultato sottostanti MCA. Nei luoghi ove fossero rinvenuti tali materiali (suolo impermeabile) si renderà necessario effettuare una pulitura con raccolta del materiale pulverulento che potrebbe essere contaminato da fibre d'amianto.

7.3 – Nelle zone esterne a tutte le strutture e spazi, ove sono presenti cespugli ed arbusti ad esse adiacenti, si rende necessario effettuare il decespugliamento controllato al fine di individuare eventuali presenze di materiali contenenti amianto su terreno permeabile ed, in caso positivo, dopo la loro rimozione, si dovrà procedere ad analizzare un campione del terreno medesimo (con campionamento da effettuare in ottemperanza alle leggi vigenti) per accertare l'eventuale presenza di fibre.

7.4- L'attività di bonifica dovrà prevedere il **monitoraggio ambientale dell'area dell'ex stabilimento e delle zone circostanti**, ivi compresi gli ambienti interni alle strutture interessate dalla presenza di amianto, al fine di verificare, dopo i lavori di bonifica, l'eventuale presenza di fibre.

Nelle procedure di rimozione **sono compresi** ponteggi e autogrù/piattaforma con cestello elevatore, l'applicazione di incapsulante a spruzzo, il tiro in basso dei materiali, l'accatastamento, il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata, gli oneri di discarica e tutti i mezzi di protezione individuali monouso, nonché ogni altro onere e magistero per l'allestimento del cantiere e per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Tutti i materiali in cemento amianto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata di seconda categoria di tipo B di manufatti in amianto cemento (serbatoi, lastre o altri materiali), aventi dimensioni descritte nell'apposita "*Relazione Tecnica per l'accertamento dello stato dei luoghi*" che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale.

## **ART. 9 – ALTRE PRESCRIZIONI**

### **(Allestimento del cantiere, rimozione, imballaggio, monitoraggio)**

- impianto di cantiere comprendente la delimitazione dell'area di cantiere ed il luogo ove è previsto lo stoccaggio del materiale rimosso. Installazione dell'unità di decontaminazione, del deposito dei D.P.I. da impiegarsi da parte del personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa;

-dovranno essere realizzate idonee opere provvisorie per la protezione dal rischio di caduta dei lavoratori, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture;

-la rimozione del cemento amianto deve avvenire previa applicazione di incapsulante utilizzando pompa a bassa pressione

-qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali da gronda, questi devono essere bonificati mediante aspirazione con aspiratori dotati di filtri Hepa 15;

-le lastre devono essere rimosse senza romperle;

-devono essere smontate rimuovendo ganci, viti ecc. avendo cura di non danneggiare le lastre;

-non devono essere usati trapani, seghetti ecc., ma solo utensili a mano o attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto, dotati di

filtrazione assoluta in uscita;

-le lastre smontate devono essere accatastate e imballate su palletts in moda da consentire un'agevole movimentazione con idonei mezzi di sollevamento;

-i materiali rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli in polietilene opportunamente sigillati;

-le lastre che hanno parti taglienti o a punta devono essere sistemate in modo da evitare la rottura dell'imballaggio;

- i rifiuti in frammetti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile e immediatamente sigillati;

- tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge;

-i materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile;

-l'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in zona appositamente destinata;

-giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state contaminate da fibre di amianto;

-tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti;

-rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore.

#### **ART. 10 – MEZZI**

Considerate le altezze delle coperture (da bonificare) dei capannoni e della loro geometria (a volta), la ditta aggiudicataria dovrà tenere conto nella esecuzione dell'ausilio di mezzi meccanici, ponteggi o altri mezzi, atti a superare tale dislivello. Sarà altresì a carico della ditta la progettazione, ove prevista, del ponteggio eventualmente realizzato. Ogni tipologia usata dovrà tenere conto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.

#### **ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA. COPERTURE ASSICURATIVE**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. l'Appaltatore é obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una **polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L'importo della somma da assicurare é fissato in **€97.000,00** (diconsi euro novantasettemila). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del verbale di ultimazione del servizio.

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla Stazione affidante, prima dell'effettivo inizio del servizio e comunque **entro cinque giorni dalla consegna dello stesso**, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'Esecutore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'affidamento. **L'esecutore, inoltre, negli stessi termini, dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni e procedere all'impianto di cantiere**, attenendosi alle norme di cui al **D. Lvo 81/2008**, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone, cose, animali che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti o ai suoi incaricati.

#### **ART. 12 - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE. PROPROROGHE E SOSPENSIONI**

La consegna del servizio all'Appaltatore verrà effettuata **entro 45 giorni** dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio al servizio entro il termine improrogabile **di giorni 30** dalla data del verbale di consegna.

**L'Appaltatore dovrà dare ultimato il servizio appaltato entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio.**

La **sospensione** può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto all'esecutore negli altri casi.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la **proroga**, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata.. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, entro **trenta giorni** dal suo ricevimento.

#### **ART. 13 – PENALI**

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, sarà applicata una penale di **Euro 250,00** (diconsi Euro duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo.



Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITA'**

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da essa dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento a questa Amministrazione o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni

#### **ART. 15 -OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 16 - PAGAMENTI**

L'appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura al **termine del servizio** opportunamente collaudato dall'Appaltante mediante redazione di apposito verbale eseguito di concerto con l'appaltatore. I pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

#### **Art. 17 - OPERE NON PREVISTI**

Per le opere non previste, per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, saranno valutati con apposita perizia, previo approvazione del RUP. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché quelle del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

#### **ART. 18 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori afferenti al servizio nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del RUP, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### **ART. 19 -RIFERIMENTI NORMATIVI CONTRATTUALMENTE VINCOLANTI**

Per quanto non espressamente previsto, si fa esplicito riferimento al **Capitolato Generale d'Appalto** emanato

con D.M.19.04.2000, n°145, nonché ai seguenti dispositivi di legge:

- **D. Lvo n°50 del 18.04.2016** (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.,
- **D. Lvo n°56 del 19.04.2017** (Disposizioni integrative e correttive al D. Lvo n°50/2016)/2017
- **DPR n°207 del 05.10.2010** (Nuovo regolamento Contratti Pubblici)
- D. Lvo n°81 del 09.04.2008** (Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

### Normativa sulla **dismissione e bonifica dell'amianto**:

-**L. n°257 del 27.03.1992** (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

-**DM 06.09.1994** (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della L. 257/92)

- **DPR 08.08.1994** (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

-**DM n°101 del 18.03.2003** (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93)

-**D. M. 14.05.1996** (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

-**D. M. 20.08.1999** (Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

- **Titolo IX, Capo III e IV del D. L.vo 81/2008** (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, dall' art. 246 al 265).

### **ART. 20 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non siano soddisfatte una o più condizioni indicate nello stesso articolo. Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese

**ART. 21 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltante e l'Appaltatrice in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata all'Autorità giudiziaria ed il Foro competente è quello di Cosenza.

**ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali ad esempio tasse di bollo, registro, diritti di segreteria e simili, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.